

Statuto del Centro Studi per la Scuola Cattolica

Istituito in forma sperimentale dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 2006, il Centro Studi per la Scuola Cattolica sinora era retto da uno statuto modificato dalla Presidenza nella riunione del 17 maggio 2004. Scopo precipuo del Centro Studi è offrire alla comunità ecclesiale, a livello scientifico e operativo, un approfondimento dei problemi relativi alla presenza e all'azione della scuola cattolica in Italia in rapporto alla sua identità e al progetto educativo, alla consapevolezza ecclesiale, alle strutture e ai servizi e al suo cammino verso le garanzie civili, giuridiche e politiche.

Il nuovo statuto, approvato dalla Presidenza nella riunione del 9 novembre 2009, fa tesoro dell'esperienza maturata nel corso degli anni ed, eliminando taluni elementi propri della fase sperimentale, ne semplifica l'assetto strutturale, prevedendo che sia guidato da un organo direttivo unitario, nel quale confluiscono le competenze gestionali e quelle scientifiche.

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana il Centro Studi per la Scuola Cattolica con sede in Roma.

ART. 2

Natura

Il Centro Studi per la Scuola Cattolica è espressione della responsabilità che i Vescovi italiani assumono nei confronti di tutta la scuola cattolica in Italia – compresi la scuola materna autonoma di ispirazione cristiana e i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana – alla luce e nello spirito della dichiarazione del Concilio Vaticano II *Gravissimum educationis* e sulla base delle norme del codice di diritto canonico, in particolare dei cann. 793-821, e del documento dei Vescovi italiani *La scuola cattolica oggi in Italia* (1983).

ART. 3

Finalità e compiti

§ 1. Scopo fondamentale del Centro Studi è quello di offrire alla comunità ecclesiale, a livello scientifico e operativo, un approfondimento dei problemi relativi alla presenza e all'azione della scuola cattolica in Italia, anche al fine di contribuire all'edificazione del sistema nazionale di istruzione.

Questo intento si articola in rapporto alla sua identità e al progetto educativo, alla consapevolezza ecclesiale, alle strutture e ai servizi e al suo cammino verso il riconoscimento delle garanzie civili, giuridiche, economiche e politiche.

§ 2. Per l'attuazione di tale scopo, il Centro Studi per la Scuola Cattolica:

a) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione e valutazione nei diversi settori scientifici e operativi;

b) effettua, in qualità di osservatorio, un monitoraggio costante e tempestivo sulla situazione della scuola cattolica in Italia, sulle opportunità e sulle priorità che si prospettano, e cura l'informazione e la documentazione attinente, a livello sia nazionale sia comparativo;

c) presta, nel proprio ambito di competenza, consulenza specializzata di livello universitario alle scuole cattoliche e ai centri di formazione professionale di ispirazione cristiana;

d) in particolare, redige un rapporto periodico sullo stato della scuola cattolica e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana.

ART. 4

Collegamento con altri organismi

§ 1. Il Centro Studi opera in stretto collegamento con i competenti uffici e organismi della CEI e con le associazioni e le federazioni nazionali della scuola cattolica.

§ 2. Esso può intrattenere rapporti con centri similari, appartenenti a organismi e movimenti anche non italiani, interessati ai problemi dell'educazione, della scuola e della formazione professionale.

ART. 5

Collaborazioni

§ 1. Il Centro Studi, per raggiungere i suoi scopi, si avvale della collaborazione di istituzioni accademiche ecclesiastiche e civili, non-

ché dei servizi degli uffici e degli organismi della CEI e delle scuole cattoliche.

§ 2. Il Centro Studi può utilizzare l'opera di esperti di segnalata autorevolezza nei diversi campi che riguardano dinamiche e problemi della scuola cattolica.

ART. 6

Consiglio Direttivo

Il Centro Studi è guidato da un Consiglio Direttivo formato da:

a) il Presidente, che è il Direttore *pro tempore* dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della CEI, rappresenta il Centro Studi, ne coordina l'attività, risponde ai competenti organi della CEI circa gli indirizzi del Centro;

b) il Direttore, nominato dalla Presidenza della CEI per un quinquennio, quale responsabile scientifico del Centro Studi;

c) da cinque a nove membri nominati dalla Presidenza della CEI per un quinquennio.

Il Consiglio Direttivo sovrintende alle attività del Centro Studi, ne elabora le linee operative e cura la qualità scientifica delle sue iniziative.

ART. 7

Struttura operativa

Il Centro Studi si avvale di una struttura operativa per il perseguimento delle finalità previste all'art. 3.

ART. 8

Pianificazione annuale, bilancio e verifica

Il piano annuale degli studi e delle ricerche e il bilancio del Centro Studi, deliberati dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti con nota illustrativa all'approvazione della Presidenza della CEI.

ART. 9

Finanziamento

La Conferenza Episcopale Italiana assicura una sovvenzione che consente l'attuazione del piano annuale, sia riguardo alle persone che

verranno impiegate, sia riguardo a mezzi e strumenti ritenuti necessari per l'esecuzione.

ART. 10

Durata ed estinzione

§ 1. Il Centro Studi ha durata illimitata.

§ 2. Il Centro Studi si estingue con deliberazione della Presidenza della CEI.